



Nota informativa n. 4 del 6/2/2020

Le donazioni in natura

È approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 28 novembre scorso che disciplina le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Il Codice del Terzo Settore (art. 83, comma 1, DLgs 117/2017) ha previsto la possibilità per chi effettua donazioni in denaro o in natura di detrarre dall'imposta lorda sulle persone fisiche un importo pari al 30% delle donazioni effettuate a favore degli enti del Terzo settore elevato al 35% qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede in alternativa la possibilità di beneficiare della deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate sia per le persone fisiche che per enti e società.

I destinatari di tali donazioni possono essere sia Enti del Terzo settore non commerciale che Enti del Terzo settore di natura commerciale, quindi anche le cooperative sociali e le imprese sociali purché queste ultime non siano costituite in forma di società. Se il beneficiario è ente commerciale, l'agevolazione opera a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Come faccio a dare un valore ai beni in natura?

I criteri sono differenziati a seconda che si tratti di un bene:

- a) strumentale;
- b) non strumentale.

La strumentalità è legata alla circostanza che l'erogante abbia utilizzato il bene nel proprio ciclo produttivo.

Nel caso di **beni non strumentali** l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR ai sensi del quale

“3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il



donatore dovrà acquisire una **perizia giurata** che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

In termini operativi si consiglia pertanto di:

- identificare il prezzo mediamente praticato per un servizio o un bene della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione conservando la documentazione da cui si è desunto tale valore come strumento probatorio della congruità del valore stimato;
- se l'ente dona beni con difetti di confezionamento, quantificherà la cessione al prezzo di vendita degli stessi in un supermercato vicino diminuito dello "sconto" per difetto di confezionamento.

Nel caso di **beni strumentali** i criteri da applicare per quantificare l'ammontare della detrazione o della deduzione sono i seguenti:

- 1) il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;
- 2) nel caso in cui l'erogazione liberale abbia ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa o materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il "*valore normale del bene*" ed il "*valore delle rimanenze*", come determinato ai sensi dell'art. 92 del TUIR.

Come fa il donatore a certificare l'avvenuta donazione?

Il Decreto prevede che l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso in cui sia necessaria la perizia, la stessa deve essere consegnata al beneficiario dell'erogazione ricevuta.

Il periodo transitorio

Fino alla operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo settore (l'operatività è prevista nell'esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore a condizione che la Commissione europea abbia espresso l'autorizzazione a tali regimi) possono essere destinatari delle erogazioni:

- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,



Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale
Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti

a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.